

N. R.G. 223-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 223 -1/2024 rg. PU da:

GIOVANNI ROMANELLI, [REDACTED] C.F. RMN GNN 66P18
I451P, [REDACTED]

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 30 Luglio 2024, **GIOVANNI ROMANELLI** ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.



Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott.ssa Marzia Chessa, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI). Dalla Relazione dell'OCC si legge *“Le principali cause e circostanze dell'indebitamento del Sig. Romanelli, dallo stesso individuate nella sua relazione sulle cause e circostanze dell'indebitamento (All. E), sono riconducibili all'accumularsi di debiti contratti prima con la ex moglie, con cui era sposato in regime in comunione dei beni, e successivamente per finanziamenti sottoscritti per tentare di far fronte alle crescenti difficoltà finanziarie, oltre che in qualità di garante della ex compagna, e ai contenziosi insorti nel corso del tempo con le stesse. Accanto al pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario ancora attribuito al figlio Lorenzo, per quanto a conoscenza del Sig. Romanelli tuttora convivente con la madre, egli ha dovuto provvedere in misura sempre crescente alle spese di mantenimento dell'altra famiglia che si era formata con la ex compagna, spese che subivano un progressivo incremento, con la crescita dei due figli collocati presso di lui seppure risultanti affidati in via condivisa”* (cfr. pag. 9-10).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietario di alcun bene immobile. Il debitore, infatti, vive [REDACTED] in appartamento di emergenza abitativa sito in Bologna, [REDACTED] consegnatogli dai Servizi Sociali del Comune di Bologna (cfr. All.17 al Ricorso), per cui paga un affitto mensile pari ad € [REDACTED] (cfr. All. 18 al Ricorso).

Il Sig. Romanelli dalla documentazione in atti risulta proprietario di beni mobili e arredi dell'abitazione, di cui, tuttavia, chiede l'esclusione dall'attivo della Procedura.

Quanto ai beni mobili registrati, il Ricorrente risulta proprietario di un'Auto [REDACTED] di cui, pure, chiede l'esclusione dall'attivo della procedura, precisando che *“L'autoveicolo infatti occorre al debitore per recarsi al lavoro, mentre gli arredi sono necessari per la vita familiare. Peraltro il valore del veicolo e dei beni ed il loro stato di fatto non consente di prevedere un facile realizzo.”* Il debitore dichiara, peraltro, che *“tali beni resteranno nella disponibilità del debitore,*



non essendovi prospettiva alcuna che gli stessi possano contribuire significativamente al soddisfo delle passività esistenti. (cfr. pag. 9 del Ricorso). A tal proposito l'OCC nella propria relazione precisa che "In particolare, rispetto all'autoveicolo, si segnala che è stato immatricolato nel 2003, che il Sig. [REDACTED] risulta averlo acquistato nel 2019 per € [REDACTED] che le quotazioni della rivista quattroruote partono dal 2014 come anno di prima immatricolazione e che tutti i siti di valutazione di autoveicoli evidenziano la rapida svalutazione dei veicoli (secondo il sito rentedrive.it, già dopo otto anni dall'immatricolazione il valore di un autoveicolo si è ridotto dell'88%" (cfr. pag. 12-13 Relazione OCC).

Le suddette richieste possono senz'altro trovare accoglimento sotto l'ombrello dell'impignorabilità di tali beni in quanto necessari alla vita familiare. Quanto al veicolo, in particolare, quale strumento indispensabile per l'attività lavorativa, perché l'auto è necessaria per raggiungere il luogo di lavoro e, inoltre, il valore del cespite, tenuto conto anche della vetustà del mezzo, appare proporzionato al suo utilizzo e l'esclusione non ingiustamente lesiva delle ragioni dei creditori.

La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce unicamente dal reddito da lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato come archivista presso [REDACTED] (come dichiarato nella relazione debitoria, All. E alla Relazione dell'OCC), per cui percepisce uno stipendio mensile di circa € [REDACTED] lordi per 13 mensilità, (corrispondenti a circa [REDACTED] netti) oltre ad assegno unico familiare da INPS pari ad € [REDACTED] e di un vitalizio dello Stato mensile netto pagato da Ente diverso da INPS pari ad € [REDACTED] per complessivi € [REDACTED] mensili circa.

Il reddito da lavoro dipendente risulta oggi parzialmente gravato, oltre che dalle ritenute fiscali e previdenziali, dalle altre ritenute, costituite da pignoramento del quinto promosso da Marte SPV con il procedimento R.G.E. n. [REDACTED] avanti al Tribunale di Bologna, per il quale vi è una trattenuta di € [REDACTED] mensili, da cessione volontaria del quinto dello stipendio alla Società Fiditalia s.p.a. pagati con rate mensili di € [REDACTED] e da assegno alimentare per il [REDACTED]

Il ricorrente, inoltre dichiara che "allo stato risultano in coda i seguenti pignoramenti destinati a gravare sulla busta paga del Sig. [REDACTED] - TANARO S.P.V. S.R.L. e, per essa, IFIS NPL S.P.A., r.g.e. n. [REDACTED] Trib. Bologna, derivante da finanziamento di € [REDACTED] contratto nel 2012 con MPS Consum.it spa per finanziare l'avvio di attività professionale che la Sig.ra [REDACTED] intendeva intraprendere. L'importo dovuto ad oggi è pari ad € [REDACTED] oltre € [REDACTED] per compensi e spese (All.9); - KRUK Investimenti S.r.l., derivante da finanziamento di € [REDACTED] contratto nel 2009 con Unicredit spa per finanziare l'acquisto di un'automobile per la famiglia. L'importo dovuto ad oggi è pari ad [REDACTED] per spese legali (All.10), non iscritto a ruolo ma comunque oggetto di titolo



esecutivo passato in giudicato; - [redacted] r.g.e. n. [redacted] Trib. Bologna, frutto di uno sfratto esecutivo per (incolpevole) morosità riguardante la precedente abitazione del Sig. [redacted] in Bologna, [redacted] dopo la separazione dall'ex compagna. L'ammontare risulta di € [redacted] oltre interessi (All.11); - [redacted] per € [redacted] (All.12), per attività professionali svolte. Si segnala, infine, che sussiste un debito per attività professionali svolte dall' [redacted] per € [redacted]

Avendo il ricorrente formulato in ricorso la richiesta di dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti presso terzi, oltre che disporre la revoca/scioglimento della cessione del quinto dello stipendio, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso le predette esecuzioni mobiliari erano già concluse sotto il profilo processuale, essendo già state emesse le relative ordinanze di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione. Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio e di cessione volontaria, le assegnazioni non avevano e non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale. La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI). Con riferimento all'analogia ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad



espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016); Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.

Quanto al credito dell' [REDACTED] risulta ad oggi iscritto a ruolo pignoramento presso terzi recante RGM [REDACTED], con prima udienza fissata per il 4/11/2024.



Quanto a quest'ultimo procedimento non potrà proseguire a seguito dell'apertura della Liquidazione controllata ex art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270, V comma, CCI), senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale.

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi anche eventualmente a titolo di anticipo TFR, nonché con riferimento al credito asseritamente vantato dal debitore nei confronti della ex moglie signora [REDACTED] in quanto dallo stesso debitori messi a disposizione della Procedura (cfr. pag. 10 Ricorso).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore, in particolare con riferimento all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio [REDACTED] di cui *infra*, e all'esito della causa instaurata con Ricorso ex art. 9 L. 898/1970 con contestuale istanza urgente di sospensione del mantenimento, e recante RG [REDACTED]

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro [REDACTED] per 13 mensilità (considerando le spese occorrenti per il mantenimento, oltre alla somma di € [REDACTED] a titolo di assegno alimentare ex art. 433 c.c. per [REDACTED] mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione



controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare la questione di illegittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”*; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende *“dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce –



in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

GIOVANNI ROMANELLI, [REDACTED] C.F. RMN GNN 66P18
I451P, [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore la **Dott.ssa Marzia Chessa** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore



- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
- Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell’art. 6 CCI.
- Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall’apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle



condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dell'autovettura Renault Scenic Megane TG CF268LM e degli arredi presenti nell'abitazione, che devono ritenersi esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. d) CCI;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **ROMANELLI GIOVANNI** la somma mensile netta di [REDACTED] per 13 mensilità (ivi considerando le spese occorrenti per il mantenimento e la somma di [REDACTED] a titolo di assegno alimentare ex art. 433 c.c. per il figlio [REDACTED], mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.



*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 24 Settembre 2024*

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

